



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI
Provincia di Arezzo

3 Area servizi alla Persona e alle Imprese

ORDINANZA SINDACALE
N. 211 DEL 23/09/2026

OGGETTO: FESTEGGIAMENTI DEL PERDONO 2026. NORME COMPORTAMENTALI IN MERITO ALLE ATTIVITA' IN SEDE FISSA ED ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE

Il Sindaco

CONSIDERATO che dal 25 al 29 Settembre 2026, si svolgerà l'annuale "Festa del Perdono", per la quale è prevista storicamente la presenza di migliaia di visitatori;

RITENUTO pertanto opportuno dettare e regolamentare con norme comportamentali da attuare per il periodo interessato dai festeggiamenti le attività commerciali sia su area pubblica, sia in sede fissa;

RICHIAMATI:

- l'art. 50 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 — Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e ss.mm.ii;
- la circolare del dipartimento dei Vigili del Fuoco prot. n. 3794 del 13/03/2014;

VISTI i vigenti Regolamenti Comunali per il commercio su aree pubbliche e di Polizia locale;

VISTO l'art.107 del D.Lgs 18.08.2000, n.267, T.U delle autonomie locali;

DA' FACOLTA'

DALLE ORE 16,00 DI VENERDI' 25 SETTEMBRE 2026

ALLE ORE 24,00 DI MARTEDI' 29 SETTEMBRE 2026

A TUTTI GLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI E PUBBLICI ESERCIZI IN SEDE FISSA, PER L'ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ, DI POTER UTILIZZARE LO SPAZIO ANTISTANTE IL PROPRIO NEGOZIO, LIMITATAMENTE AL MARCIAPIEDE, SENZA L'AUSILIO DI GAZEBO, OMBRELLONI O ALTRE STRUTTURE CHE POSSONO PREFIGURARE L'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, COSI' COME PREVISTO AI SENSI DELL'ART. 29, COMMA 1 LETTERA S DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA APPROVATO CON D.C.C. N. 5 DEL 03/02/2021 COME DA ULTIMO MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. n. 4 del 11/02/2025

NEL CASO IN CUI PER LA PREPARAZIONE DEI CIBI DA ASPORTO SIANO UTILIZZATE BOMBOLE GPL O BRACIERI, E' NECESSARIO ATTENERSI ALLE DISPOSIZIONI DELLA NORMATIVA UNI 7131:2023 – IMPIANTI A GPL PER USO DOMESTICO E SIMILARE NON ALIMENTATI DA RETE DI DISTRIBUZIONE.

ORDINA

1. Agli operatori commerciali in sede fissa che si avvalgono della facoltà di cui al punto precedente di non occupare spazi maggiori di quelli consentiti al fine di permettere lo svolgimento delle attività dei concessionari dei posteggi nella fiera, fatto salve le specifiche concessioni di suolo pubblico rilasciate;

2. A tutti gli operatori commerciali in area pubblica l'osservanza delle seguenti disposizioni:

- a) gli operatori di via Ricasoli, via Garibaldi, Via Roma, viste le dimensioni di tali strade, dovranno esercitare la vendita con l'ausilio del solo banco fatta eccezione per i posteggi riservati ai rivenditori di porchetta o formaggio che potranno utilizzare appositi automezzi adibiti alla vendita;
- b) gli operatori che hanno i banchi posti in via Ciuffenna, via Garibaldi, via Bracciolini, dovranno rimuoverli il giorno martedì 29 settembre 2026 dalle ore 11,00 alle ore 16,30 per consentire il passaggio della gara ciclistica;

3. occupare il posto loro assegnato ed esporre in modo ben visibile il cartello con i dati identificativi del posteggio;

4. non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione;

5. curare che le tende di protezione al banco di vendita non vengano collocate oltre la superficie assegnata; la merce appesa ad apposite strutture di sostegno poste sotto le tende suindicate non deve essere collocata oltre la superficie assegnata;

6. l'accesso alla Fiera è consentito previa esibizione agli organi preposti al controllo per l'accesso all'area fieristica e comunque ad ogni richiesta da parte degli organi di vigilanza degli originali della Concessione, del titolo abilitativo che provi la titolarità della stessa e della ricevuta corredata dalla ricevuta di pagamento del canone annuale di posteggio.

In caso di inottemperanza di quanto sopra, i banchi e gli automezzi degli inadempienti saranno rimossi con spese a carico dei concessionari dell'area oltre alle sanzioni di legge.

Gli operatori del settore alimentare e/o somministrazione dovranno rispettare tutte le norme igienico-sanitarie previste dalle vigenti leggi e regolamenti, a tutela della pubblica salute.

DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI

Durante tutta la durata della manifestazione dovrà essere rispettata la circolare del dipartimento dei Vigili del Fuoco prot. n. 3794 del 13/03/2014 (allegata alla presente) in ordine alle indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione dei mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi; si ricorda che chi fa uso sul suolo pubblico di fiamma libera deve detenere massimo 75 kg di GPL, come previsto dalle linee tecniche del VV.F. Inoltre è vietato l'uso di dispositivi mobili destinati a produrre energia elettrica (generatori), ancorché installati su aree private adiacenti la pubblica via.

È vietato l'utilizzo di impianti alimentati a GPL nell'area di pubblico spettacolo di Piazza Liberazione ed aree limitrofe di seguito dettagliate: Viale Piave entrambi i lati fino ad intersezione con via Tagliamento e Piazza Trento entrambi i lati fino ad intersezione con Via Roma/Via Vittorio Veneto.

In caso di inottemperanza, a quanto sopra prescritto, sarà applicata la sanzione amministrativa secondo quanto previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/00.

AVVERTE

che il Responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Tiziana Tognaccini, Responsabile Servizio Sviluppo Economico.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia inviata alle Associazione di Categoria per l'opportuna divulgazione agli associati, alla Stazione dei Carabinieri di Terranuova Bracciolini ed al Comando della Polizia Locale del Comune di Terranuova Bracciolini che è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE ALTRESI'

che è fatto obbligo a chiunque spetti, osservare e far osservare le disposizioni contenute nel presente provvedimento

Il Sindaco
Sergio Chienni

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Terranuova Bracciolini, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005